



Comune di Portoscuso *Provincia del Sud Sardegna*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 33 del 12/05/2021

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria.

Il Sindaco

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma ed ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del Dlgs 446/97;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in virtù della quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Visto il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 31-03-2021 che si articola nei seguenti punti principali:

Titolo I - Disposizioni sistematiche;

Titolo II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;

Titolo III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;

Titolo IV - Tariffe canone, riduzioni ed esenzioni;

Titolo V - Pubbliche affissioni;

Titolo VI - Riscossione, accertamento e sanzioni;

Titolo VII - Particolari tipologie di occupazione;

Titolo VIII - Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie;

ALLEGATO A-D: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e relativo dettaglio;

ALLEGATO B: tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni;

ALLEGATO C: determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori;

Ravvisata, con la delibera sopra citata, la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto opportuno procedere a modifiche ed integrazioni del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria come di seguito evidenziate:
all'art. 31 inserire il comma 8 che recita testualmente: 8. Alle occupazioni ed alle esposizioni pubblicitarie temporanee, di qualsiasi natura e dimensione, si applica la tariffa intera per i primi 10 giorni, una riduzione del 30% per quelle di durata compresa dal 11° al 20° giorno ed una riduzione del 50% oltre il 20° giorno.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto, inoltre, che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov; Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 concernente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali e gli ulteriori provvedimenti che hanno spostato il termine in oggetto al 31-05-2021;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/00;

Preso atto che la presente proposta verrà inviata all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di modificare ed integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 31-03-2021, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-836, comprensivo degli allegati A, B e C, nella maniera seguente:
all'art. 31 inserire il comma 8 che recita testualmente: 8. Alle occupazioni ed alle esposizioni pubblicitarie temporanee, di qualsiasi natura e dimensione, si applica la tariffa intera per i primi 10 giorni, una riduzione del 30% per quelle di durata compresa dal 11° al 20° giorno ed una riduzione del 50 % oltre il 20° giorno.

2. di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Portoscuso, li 12 maggio 2021

Il Sindaco
Dott. Giorgio Alimonda

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: **Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria..**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 12/05/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to dott. Daniele Pinna

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 12/05/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to dott. Daniele Pinna

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

letto confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO Dott.ssa Sara Marrocu

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Giorgio Alimonda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. ssa Maria Efsia Contini



COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA Sud Sardegna

In pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 gg. Dal 19.05.2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

F.TO Cuccu Ponziano

Numero 14 del 17.05.2021

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria

L'anno **DUEMILAVENTUNO** del **diciassette** mese di **MAGGIO** alle ore **16.45** nella sede comunale e in videoconferenza, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

ALIMONDA	Giorgio	P	VALDES	Attilio	P
MURA	Orietta	A	MACCIONI	Roberto	P
MARROCU	Sara	P	CAPPAI	Simona	P
SANNA	Attilio	P	LODDO	Rossano	P
ATZORI	Ignazio	P	GROSSO	Marinella	A
ATZEI	Enrico	P	ARIU	Stefano	P
MARRAS	Elena	P	MELIS	Erminio	P
DESSI'	Ilaria	P	LODDO	Marzia	A
SANTUS	Alessio	A			

Totale presenti n. 13

Totale assenti n. 04

Partecipa alla seduta, il Segretario Dott.ssa Maria Efsia Contini

Il Sindaco, Dott. Alimonda Giorgio, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria** . Dichiara quindi aperta la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto **Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria** proposta dal Sindaco, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto della relazione introduttiva del Sindaco e della successiva discussione intervenuta in merito, per la cui lettura integrale si rimanda al verbale di seduta;

Sentito l'intervento del consigliere Loddo R;

Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta allegata, in originale, alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale e che gli stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato;

Previa votazione palese per alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

• Consiglieri presenti	N. 13
• Consiglieri assenti (Mura,Santus, Grosso; Loddo M)	N. 04
• Consiglieri votanti	N. 13
• Consiglieri astenuti	N. 00
• Voti favorevoli	N. 13
• Voti contrari	N. 00

DELIBERA

recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione, ad oggetto **Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria**

di modificare ed integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 31-03-2021, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-836, comprensivo degli allegati A, B e C, nella maniera seguente:

all'art. 31 inserire il comma 8 che recita testualmente: 8. Alle occupazioni ed alle esposizioni pubblicitarie temporanee, di qualsiasi natura e dimensione, si applica la tariffa intera per i primi 10 giorni, una riduzione del 30% per quelle di durata compresa dal 11° al 20° giorno ed una riduzione del 50 % oltre il 20° giorno;

di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale alla presente, costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato:

• Consiglieri presenti	N. 13
• Consiglieri assenti (Mura,Santus, Grosso; Loddo M)	N. 04
• Consiglieri votanti	N. 13
• Consiglieri astenuti	N. 00
• Voti favorevoli	N. 13
• Voti contrari	N. 00

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

Verbale n. 08 del 14/05/2021

La sottoscritta Stefana Pilloni, nominata Revisore dei Conti del Comune di Portoscuso, **Visto** l'art. 239 comma 1 lett. b) n.7 del TUEL, il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2021, atto n.9 e il parere favorevole espresso dallo scrivente Organo di Revisione in data 04 marzo 2021, verbale n.02;

Vista ed Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12 maggio 2021 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria";

Preso atto che con la presente proposta si intende modificare ed integrare l'art.31 del vigente regolamento;

Visto l'art.52 del Dlgs n.446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, c.1 del Dlgs n.267/2000;

Esprime parere favorevole

alla modifica ed integrazione dell'art. 31 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, come da proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 12 maggio 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

DSSA STEFANA PILLONI

Firmato digitalmente da

STEFANA PILLONI

CN = PILLONI STEFANA
C = IT